

# **Contratto collettivo decentrato integrativo in materia di criteri generali per l'incentivazione dei dirigenti addetti all'ufficio legale che svolgono l'attività di patrocinio legale a favore dell'ente (articolo 37 CCNL 23 dicembre 1999)**

## **Articolo 1**

### **Ambito di applicazione**

Il presente contratto decentrato disciplina i criteri generali per l'attribuzione, a titolo di incentivo specifico, dei compensi professionali ai dirigenti degli uffici legali che svolgono l'attività di patrocinio legale a favore dell'ente.

## **Articolo 2**

### **Presupposti per l'attribuzione dell'incentivo**

L'incentivo è attribuito al dirigente che ha patrocinato l'ente in caso di sentenza favorevole.

Sono considerate tali anche le decisioni che, pur non pronunciandosi nel merito della controversia, definiscono la causa con esito sostanzialmente favorevole rispetto alla posizione processuale dell'ente davanti a qualsiasi organo di giudizio: ordinario – amministrativo – arbitrale – erariale – tributario – penale.

Non possono essere considerate favorevoli le sentenze che conseguono alla rinuncia del ricorso o alla rinuncia agli atti del giudizio - salvo che, in tali casi, il giudice non condanni l'altra parte al pagamento delle spese di giudizio - le sentenze che dichiarino cessata la materia del contendere, le sentenze che dichiarino la cessata materia del contendere e l'estinzione del giudizio per mancata comparizione delle parti in udienza; le sentenze che conseguono alla successiva adozione di provvedimenti di autotutela da parte dell'ente, e le sentenze che conseguono alla tardiva adozione, da parte dell'ente, del provvedimento amministrativo.

## **Articolo 3**

### **Esclusioni**

L'incentivo non può essere attribuito per le cause definite in via stragiudiziale e per le cause risolte transattivamente.

## **Articolo 4**

### **Determinazione dell'incentivo in caso di condanna della controparte al pagamento delle spese di giudizio**

Nel caso di liquidazione giudiziale delle spese di causa, l'ammontare dell'incentivo è determinato in modo corrispondente alla misura degli onorari e dei diritti liquidati direttamente

dal giudice, con esclusione delle voci qualificate come “spese generali”, salvo quanto previsto nel successivo comma.

Dall'ammontare degli onorari e dei diritti liquidati dal giudice, sono detratte le spese di domiciliazione.

## **Articolo 5**

### **Determinazione dell'incentivo in caso di compensazione totale o parziale delle spese di giudizio.**

Nel caso vi sia stata compensazione delle spese, l'incentivo è determinato a fronte di apposita parcella presentata dal patrocinante;

Nella parcella, in relazione all'attività svolta e al tipo di causa, sono indicati gli onorari e i diritti secondo le tariffe minime previste dalle tabelle vigenti calcolate al 50%;

Le voci tariffarie qualificate come “spese generali” non possono essere considerate nella parcella di cui al comma precedente;

Dall'ammontare della parcella come determinata a norma dei comma precedenti sono detratte le spese di domiciliazione;

Nel caso in cui la parcella presentata a norma dei commi precedenti sia maggiore della somma eventualmente liquidata dal giudice (compensazione parziale delle spese di giudizio), l'incentivo è calcolato sulla base della parcella, salva la detrazione delle spese di domiciliazione.

## **Articolo 6**

### **Limiti individuali annuali**

Gli incentivi di cui agli articoli precedenti complessivamente attribuibili in un anno al singolo patrocinatore non possono essere superiori al 20% del trattamento economico percepito dallo stesso soggetto nell'anno precedente a quello a cui si riferisce la liquidazione dell'incentivo;

Il trattamento economico di cui all'articolo precedente, quale base per il calcolo del limite individuale annuale, è così determinato: trattamento tabellare, salario individuale di anzianità, anzianità riequilibrata, retribuzione di posizione, retribuzione di risultato e quote di tredicesima; non si tiene conto degli arretrati e dei conguagli liquidati nell'anno di riferimento.

## **Articolo 7**

### **Oneri contributivi e fiscali**

Ai sensi dell'articolo 1 comma 208 della legge 23 dicembre 2005 n. 266, le somme calcolate come incentivo a norma delle disposizioni precedenti sono comprensive degli oneri contributivi.

I compensi professionali erogati a titolo di incentivo a norma del presente contratto decentrato sono da considerare come parte della retribuzione del dipendente, in qualità di

titolare di un rapporto di lavoro subordinato e pertanto l'IRAP è posta direttamente a carico dell'amministrazione comunale.

## **Articolo 8**

### **Finanziamento degli incentivi**

Chi svolge l'attività di patrocinio legale, in apposito stanziamento del Piano Esecutivo di Gestione delle unità organizzative di massima dimensione, prevede, di anno in anno, le risorse finanziarie ritenute necessarie per la corresponsione dell'incentivo di cui al presente contratto decentrato;

In apposito stanziamento del PEG relativo alle stesse unità organizzative devono inoltre essere previste le risorse finanziarie necessarie alla copertura dell'IRAP;

Le risorse di cui al comma 1 del presente articolo confluiscono, a norma dell'articolo 26 comma 1 lettera e) CCNL 23 dicembre 1999, sul fondo per la retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti; a tal scopo il dirigente dell'unità organizzativa nel cui PEG sono state stanziare le risorse, dispone, di anno in anno, gli storni sulle voci di bilancio di pertinenza del citato fondo;

## **Articolo 9**

### **Limiti generali alla corresponsione dell'incentivo**

Le disponibilità sul fondo per la retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti destinate in modo specifico agli incentivi di cui al presente contratto decentrato, rappresentano un limite generale che integra la fattispecie del diritto soggettivo all'incentivo.

## **Articolo 10**

### **Correlazione fra incentivi e retribuzione di risultato**

La correlazione fra gli incentivi di cui al presente contratto decentrato e la retribuzione di risultato resta disciplinata dal verbale di concertazione del 5 dicembre 2001 e successive integrazioni e modificazioni.

## **Articolo 11**

### **Modalità di liquidazione dell'incentivo**

Il patrocinatore legale predispone una relazione allegando le notule delle singole controversie, elencando tutte le spese sostenute dal Comune a qualsiasi titolo attestando sia l'esito favorevole della controversia che l'applicazione delle tabelle professionali così come indicato negli articoli precedenti.

Il dirigente alle risorse umane predisporre l'atto di liquidazione acclarando solo il rispetto della percentuale massima di compenso come sopra stabilito, l'esistenza in bilancio delle somme necessarie, la completezza della documentazione fornita dal patrocinatore.

## **Articolo 12**

### **Norme transitorie**

La presente disciplina si applica in relazione all'attività di patrocinio svolta ed alle sentenze favorevoli dall'anno 2002 in poi, tenuto conto delle somme già percepite in virtù delle sentenze con espressa condanna dell'altra parte al pagamento delle spese di giudizio recuperate dal Comune.

La liquidazione dei compensi di cui al comma 1 è subordinata alla previsione delle relative risorse a norma del precedente articolo 8.

Per gli anni pregressi (fino al 2007), le liquidazioni, secondo il percorso indicato all'art. 11, avvengono in base alle risorse economiche solo se già accantonate nei bilanci di previsione.

#### Per L'amministrazione

|                          |       |              |
|--------------------------|-------|--------------|
| Dott. Saracino Francesco | _____ | (presidente) |
| Dott. Agostino Bizzocchi | _____ | (Componente) |
| Dot.sa Paola Pierelli    | _____ | (Componente) |

#### Per Le OO.SS

|      |       |       |
|------|-------|-------|
| CGIL | _____ | _____ |
| CISL | _____ | _____ |
| UIL  | _____ | _____ |

#### Per i Rappresentanti Aziendali della Dirigenza

|                         |       |
|-------------------------|-------|
| Dott. Righetti Emiliano | _____ |
| Dott. Enzo Castellani   | _____ |
| Dott. Ezio Venturi      | _____ |

**Sottoscritta il 15 dicembre 2008**